

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO/DONNA E ATTIVITA' DI ESTETICA

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale attività di: 1) barbiere; 2) parrucchiere per uomo e donna e 3) attività estetiche (compresi gli istituti di bellezza), dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato nonché negli appositi reparti degli alberghi anche diurni, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciare dal Sindaco ai sensi della Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modifiche: L.R. 9.1.1989, n. 4 e Legge 4.1.1990, n. 1.

Sono soggette a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività, siano esse svolte in forma individuale o societaria di persone o di capitali. Le predette attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate abbiano i normali requisiti degli altri negozi, siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti, non ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.

Art. 2

DEFINIZIONI

Per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, attività di estetica, si intende rispettivamente:

- 1) barbiere: attività per solo uomo relativa al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, permanenti e tutti gli altri servizi complementari inerenti;
- 2) parrucchiere uomo/donna: attività relativa al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, permanenti e tutti gli altri servizi complementari esercitati sull'uomo e sulla donna;
- 3) attività di estetica: tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo esclusivo sia quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico, attenuando od eliminando gli inestetismi

presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'elenco I annesso alla L.R. 4/89 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 9.1.1989, n. 4 e dalla Legge 4.1.1990, n. 1. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere curativo e riabilitativo e l'uso di qualsiasi specialità medicinale.

Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti due tipologie di attività:

- Acconciatori: nei quali sono ricomprese le attività di Barbiere, Parrucchiere Uomo, Parrucchiere Donna, Parrucchiere Unisex come sopra definite;
- Attività di Estetica: come definita dal comma precedente.

Art. 3

ISTITUTI DI BELLEZZA

Per istituto di bellezza si intende l'insieme delle attività di parrucchiere per uomo e donna o barbiere ed estetista, che vengono svolte in unica sede, purché l'attività di parrucchiere o barbiere sia distinta dall'attività di estetista.

La superficie minima da destinarsi ad istituto di bellezza deve essere di mq. 50 (esclusi i servizi e la sala di attesa).

Le singole autorizzazioni per l'attività sono rilasciate dal Sindaco sentita la commissione di cui al successivo art. 9 e possono essere assentite nelle seguenti forme:

- 1) istituto di bellezza in forma societaria con due qualifiche: per parrucchiere uomo/donna o barbiere ed estetista;
- 2) istituto di bellezza in forma singola con il richiedente in possesso delle qualificazioni di parrucchiere uomo/donna o barbiere ed estetista;
- 3) istituto di bellezza nel quale vengono concentrate le due attività di parrucchiere uomo/donna o barbiere ed estetista.

Art. 4

ATTIVITA' PARZIALI

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di

personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure, intese come attività accessorie da fornire in via strettamente connessa all'esercizio di quella principale. Negli altri casi l'attività anzidetta deve essere svolta da persona regolarmente qualificata.

Comunque da parte del titolare dell'autorizzazione deve essere data comunicazione scritta al Sindaco, prima dell'inizio dello svolgimento di tali prestazioni.

Art. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale. Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci quando si tratta di impresa avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85;
per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 443/85 tali dati dovranno riferirsi alla persona a cui è affidata la direzione dell'azienda;
- b) il tipo di attività tra quelli compresi nel presente regolamento;
- c) se l'attività verrà svolta in locale aperto al pubblico o presso il domicilio dell'esercente o presso Enti, Uffici, Associazioni o negli appositi reparti degli alberghi diurni;
- d) le caratteristiche, il numero dei vani, l'ubicazione dei locali o del locale ove l'attività verrà svolta, nonché la destinazione d'uso.

Art. 6

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, rilasciata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio I.A.A.;
qualificazione professionale della maggioranza dei soci nel caso si tratti di società previste dalla Legge 8.8.1985, n. 443;
qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla Legge 443/85;
- 2) planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico

- abilitato;
- 3) se il richiedente non ha ancora compiuto la maggiore età, una copia dell'atto di emancipazione rilasciato dall'autorità competente;
 - 4) certificato contestuale di residenza e stato di famiglia in carta libera;
 - 5) se l'attività viene svolta presso un'abitazione privata senza accesso dalla pubblica via e situata ai piani, occorre:
 - a) atto di assenso in bollo rilasciato dall'amministratore del palazzo;
 - b) atto di assenso, in mancanza dell'amministratore, dei condomini del palazzo;
 - 6) per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società, omologato.

Art. 7

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) l'altezza minima dei locali deve essere quella prescritta dal Regolamento Edilizio Comunale fatto salvo quanto previsto da altre normative vigenti anche per quanto riguarda l'eventuale uso di locali di lavoro sotterranei o seminterrati;

b) la superficie dei locali di lavoro, dai quali devono ritenersi esclusi i servizi igienici di cui al successivo punto g) ed il retrobottega, deve prevedere almeno 15 mq. per il primo posto di lavoro ed almeno 4 mq. per i successivi. Dal conteggio dei posti di lavoro sono comunque esclusi quelli adibiti al solo lavaggio della testa e/o alla tintura dei capelli;

c) la superficie illuminante dei locali deve essere come minimo almeno 1/8 della superficie del pavimento dei locali stessi; di essa almeno il 50% deve essere apribile. Tali parametri (aerazione ed illuminazione) possono essere integrati solo parzialmente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

d) i pavimenti dei locali devono essere in continuità, costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile; non sono ammessi pavimenti in moquette.

Le pareti devono essere rivestite fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto od altro materiale che comunque sia lavabile ed impermeabile.

E' ammessa, ove vi sia la necessità di delimitare determinati ambienti di lavoro, l'installazione di pareti divisorie che comunque abbiano le caratteristiche indicate per le pareti; devono

avere un'altezza minima di mt. 2,10 e garantire una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm. 60;

e) i locali devono essere dotati dei necessari servizi: vaschette idonee con acqua corrente, condutture per lo scolo ed il deflusso delle acque verso l'esterno. L'acqua dovrà essere potabile.

f) gli arredi devono essere costruiti con materiali lavabili, impermeabili e che permettano gli interventi di pulizia, detersione e disinfezione sia ordinari che straordinari. L'eliminazione dei rifiuti deve essere assicurata mediante recipienti coperti e conservati per il periodo strettamente necessario in ambito separato;

g) ogni azienda che svolga negli stessi locali, o in altri tra loro funzionalmente collegati, una o più delle attività di cui al presente Regolamento, qualora il numero complessivo degli addetti e dei posti di lavoro sia inferiore od uguale a 15, deve essere dotata di servizio igienico proprio, ben disimpegnato e provvisto di antibagno. Se il parametro succitato è superiore a 15 i servizi igienici devono essere anche distinti per sesso.

Tali locali devono avere le caratteristiche di cui al comma 1 e 2 del precedente punto d), devono essere aerati mediante finestra o canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12, in quest'ultimo caso dovrà essere applicato un elettroaspiratore asservito al comando luce del locale.

Preferibilmente nell'antibagno deve essere previsto un lavabo con acqua corrente, comando rubinetto non manuale, erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere.

L'eventuale vano retrobottega deve essere aerato con finestra che si apra verso l'esterno; ove ciò non sia possibile il locale dovrà disporre di canna di ventilazione di diametro minimo di cm. 12, nel qual caso dovrà essere applicato un elettroaspiratore asservito al comando luce del locale.

h) nei locali devono essere presenti idonee attrezzature e presidi per la pulizia degli stessi, per l'igiene degli operatori, per la disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione degli strumenti (che devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di nettezza), per l'esecuzione di trattamenti, per interventi su piccole ferite nonché per garantire e tutelare la salute degli operatori e dei clienti, favorendo dove è possibile, i prodotti monouso.

i) il personale deve indossare idoneo copriabito di colore chiaro, sempre in stato di perfetta nettezza, lavarsi le mani regolarmente e sistematicamente, avere buona cura della propria persona ed indossare guanti protettivi quando esegue trattamenti particolari o quando vi sia la possibilità di contatto con sangue, etc.

l) tutto il personale deve essere in possesso della Tessera Sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L.;

Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad informare il competente Servizio Sanitario dell'Azienda U.S.L. di ogni forma di malattie infettive, anche sospette, particolarmente se della pelle che si manifestasse su chi opera nell'attività.

Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle non potranno essere servite negli esercizi di cui al presente regolamento.

m) devono essere osservate le norme vigenti in materia di igiene del lavoro, nonché quelle relative agli impianti ed alle apparecchiature elettriche.

Art. 8

CRITERI PER IL RILASCIO

Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento è subordinato alla presentazione di documento che dimostri la destinazione d'uso dei locali e all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge n. 161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei requisiti di cui all'articolo 7 del Regolamento, accertati dagli uffici competenti, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

Inoltre deve essere accertata la distanza di ml. 50 tra gli esercizi appartenenti alla stessa tipologia, come definita all'art.2 comma 2, e senza alcuna distinzione sull'intero territorio comunale.

In caso di trasferimento in altro locale, la distanza di cui al comma precedente è ridotta a 25 ml.

Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, per distanza si intende quella corrispondente al valore più basso fra le distanze misurate sul più breve percorso pedonale e sul più breve percorso stradale.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, per la specifica attività e nella forma autorizzata. Essa non è soggetta a rinnovo annuale.

Del rilascio dell'autorizzazione sarà data comunicazione a cura del Comune ai seguenti uffici:

- Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Ufficio Tributi del Comune.

Art. 9

COMMISSIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco

previo parere della Commissione consultiva presieduta dal Sindaco stesso o suo delegato e composta da:

- a) tre rappresentanti della categoria appartenenti alle Associazioni Artigiane;
- b) tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. dei dipendenti più rappresentative ;
- c) un funzionario medico dell'U.S.L. appartenente alla U.O. Igiene Pubblica e del Territorio o suo delegato;
- d) il Comandante dei VV.UU. o suo delegato;
- e) un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

E' facoltà delle Associazioni Artigiane e delle organizzazioni sindacali indicare un membro supplente che potrà intervenire alle sedute in caso di impedimento del commissario titolare.

Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Comune, nominato dal Sindaco.

La Commissione è nominata da Consiglio Comunale e dura in carica per cinque anni, e comunque fino all'insediamento della nuova; i suoi componenti possono essere riconfermati.

La Commissione è convocata dal Presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri, tramite lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione.

La Commissione è validamente riunita quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni adottate di maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti.

Art. 10

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui al precedente articolo 9 esprime parere consultivo al Sindaco in merito al RILASCIO, alla DECADENZA, alla REVOCA, al TRASFERIMENTO delle autorizzazioni, esprime parere su ogni problema inerente l'applicazione del Regolamento, partecipa obbligatoriamente alla stesura ed alla modifica del Regolamento e deve essere consultata ogni qualvolta si renda necessario adottare decisioni relative all'attività della categoria.

Non sono sottoposte all'esame della Commissione le pratiche di subentro nell'azienda artigiana e l'ampliamento della superficie dell'esercizio.

Art. 11

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

La risposta al richiedente dovrà essere data entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro 60 giorni dalla data di notifica del diniego, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. Toscana (ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034).

Art. 12

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La mancata attivazione di un esercizio nei sei mesi successivi alla data di notifica della risposta di accoglimento della domanda, comporta la decadenza del diritto al rilascio dell'autorizzazione, salvo la concessione di una proroga del Sindaco, per comprovata necessità, che non può essere superiore a tre mesi.

Gli esercizi che interrompono la loro attività al pubblico per un periodo superiore ad un anno decadono dal diritto di proseguire l'esercizio dell'attività. In quest'ultimo caso non potranno essere concesse, per nessun motivo, proroghe di alcun genere.

Art. 13

TRASFERIMENTO DI SEDE

In caso di trasferimento di sede dell'esercizio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda scritta in bollo indirizzata al Sindaco contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi ai punti a), c) e d) del precedente art. 5.

La predetta domanda dovrà essere corredata della pianta planimetrica dei nuovi locali in scala 1:100, a firma di tecnico abilitato.

Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato all'accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 6,7 e 8 del presente Regolamento.

In caso di trasferimento dei locali, deve essere accertata la distanza di ml.25 tra gli esercizi appartenenti alla stessa tipologia come definita all'art.2 comma 2 e senza alcuna distinzione sull'intero territorio comunale.

Nel caso di concorrenza, per una stessa zona di piano, tra domande di apertura di nuovo esercizio e domande di trasferimento di esercizio esistente, è data la precedenza alla domanda di trasferimento.

Art. 14

AMPLIAMENTO

Nei casi di ampliamento dei locali degli esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda scritta in bollo al Sindaco, contenente, oltre agli estremi dell'autorizzazione già in atto, i dati relativi al punto b) del precedente art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dalla planimetria in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato del nuovo assetto dell'esercizio.

Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato soltanto all'accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 8, primo comma.

Art. 15

TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITA'

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, che il subentrante abbia i prescritti requisiti e il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, di cui all'art. 7 del presente Regolamento eccetto i minimi di superficie. A tal fine il subentrante deve presentare domanda al Sindaco, in carta da bollo, intesa ad ottenere una nuova autorizzazione a proprio nome corredata della documentazione di cui ai seguenti punti A) e B).

A) Subingresso per atto tra vivi

1 - dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione da parte del cedente, unitamente all'atto di cessione dell'azienda registrato;

2 - certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione e, quando si tratta di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n. 443, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci per quanto riguarda i barbieri e i parrucchieri uomo/donna e di tutti i soci che esercitano l'attività di estetista;

certificato attestante la qualificazione professionale della persona che assume la direzione dell'azienda, quando trattasi di imprese diverse da quelle previste dalla Legge 443/85.

3 - certificato contestuale di residenza e stato di famiglia

Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione stessa. Alla scadenza è sostituita da altra autorizzazione intestata al titolare primitivo, il quale ha diritto ad ottenerla sempre che ne faccia richiesta scritta al Sindaco entro tre mesi dalla data di cessazione del gestore pro-tempore.

La domanda presentata da colui che prende in gestione

l'azienda deve essere corredata da tutti i documenti previsti dall'art. 6 del presente Regolamento e dall'atto di affitto di azienda, registrato ai sensi di legge. I locali devono possedere i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

B) Subingresso per causa di morte

- 1 - certificato di morte del titolare dell'autorizzazione, unitamente alla riconsegna dell'autorizzazione medesima;
- 2 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dalla quale risultino gli eredi legittimi;
- 3 - dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi;
- 4 - certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti a seconda delle diverse fattispecie previste dal precedente punto 2 lettera A);
- 5 - certificato contestuale di residenza e stato di famiglia.

Art. 16

SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte, di invalidità, ecc. dell'interessato dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite dall'art. 5 comma 3 della Legge 443/85.

La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

Art. 17

UNICITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Per l'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento uno stesso soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione.

Art. 18

OBBLIGHI DEL TITOLARE

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel vano principale del locale, in modo ben visibile, oltre all'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, anche il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso stabilito dal Sindaco, come previsto dal successivo art. 19.

Il titolare è obbligato ad esporre anche il tariffario delle

prestazioni praticate nel locale.

Art. 19

ORARIO DEGLI ESERCIZI

Ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 161/63 e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco, su proposta delle Organizzazioni Sindacali artigiane e dei lavoratori interessate, stabilisce con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura degli esercizi oggetto del presente Regolamento, nonché l'orario che gli esercizi osserveranno in occasione di festività infrasettimanali.

Gli orari dovranno essere portati a conoscenza, a cura del Comune, alle Organizzazioni Sindacali e agli interessati.

Qualora i titolari degli esercizi in questione siano muniti di autorizzazione di commercio di cui alla legge 426/71, l'esercizio dovrà seguire l'orario stabilito per l'attività prevalente.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari stabiliti.

Per quanto attiene l'orario di chiusura, all'ora prefissata dovranno essere chiuse le entrate dei laboratori in modo da non permettere l'ingresso oltre l'orario.

Al termine dell'orario di chiusura è dato il compito di mezz'ora alla chiusura completa, intendendo per chiusura completa il divieto di esercitare la professione, anche a porte chiuse.

I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.

In caso di recidiva il Sindaco dispone la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.

Art. 20

SANZIONI

I trasgressori alle norme del presente Regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie degli artt. 106 - 107 - 108 - 109 - 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383, con l'osservanza delle procedure e dei principi fissati dalla legge 24.11.1981, n. 689.

Alla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5, relativo all'esercizio delle attività previste dal Regolamento senza la prescritta autorizzazione, consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività disposta dal Sindaco con ordinanza.

Per tutte le violazioni per le quali il presente Regolamento

stabilisce la sola sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma più precisamente riportata a margine della rubricazione di ogni singola violazione nel prospetto che segue.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'accertatore oppure a mezzo versamento in conto corrente postale intestato al Comando.

All'uopo nel verbale contestato o notificato devono essere dichiaratamente indicate le modalità di pagamento.

Per le violazioni non specificatamente riportate nel prospetto che segue il trasgressore è ammesso a versare, con le modalità sopra riferite, quale pagamento in misura ridotta, la somma di ,, 50.000.

Per quant'altro non indicato si rimanda alle norme ed ai principi sul sistema sanzionatorio di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Prospetto violazioni

Esercizio delle attività previste dal presente Regolamento senza la prescritta autorizzazione		Sindaco ordinanza cess. att.
Inosservanza norma igienica	,, 100.000	
Abusiva cessione di autorizzazione	,, 200.000	
Mancata esposizione autorizzazione	,, 50.000	
Trasferimento attività prima avere ottenuto autorizzazione ovvero senza autorizzazione	,, 200.000	
Ampliamento locali senza autorizz.	,, 100.000	
Inosservanza dell'orario	,, 100.000	
Mancata esposizione della tabella indicate l'orario e le tariffe delle prestazioni	,, 50.000	
Esercizio in forma ambulante delle attività, ovvero omessa comunicaz. al Sindaco ex art. 4, comma 2	,, 100.000	
Inosservanza della chiusura obbligatoria dell'esercizio nelle giornate indicate nel	,, 100.000	

calendario delle festività

Inosservanza del turno di
riposo settimanale ,. 100.000

Art. 21

NORME TRANSITORIE

Coloro che sono in possesso di autorizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento possono continuare l'attività anche se i locali non corrispondono completamente ai requisiti strutturali di cui all'art. 7 punti a), b), c), d), e), g), h), ed a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento. Anche per questi però nel caso di trasferimento, ampliamento, subingresso, il richiedente è tenuto ad adeguare i locali a quanto previsto dal presente Regolamento.

Nel caso di subingresso per successione ereditaria o inabilità del titolare è concesso un periodo di anni uno per l'adeguamento dei locali ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, salvo l'impossibilità strutturale documentata e accertata di adeguamento del locale ai requisiti richiesti.

Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, di parrucchiere uomo o parrucchiere donna, i titolari hanno facoltà di esercitare sia sull'uomo che sulla donna, facendo richiesta al Sindaco di aggiornamento della propria autorizzazione, fatti salvi i requisiti richiesti dall'art. 7 del presente Regolamento.

Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, di barbiere, i titolari hanno facoltà di chiedere al Sindaco, su carta legale, la nuova dizione di parrucchiere uomo/donna, sempre che sia provata la qualificazione professionale sia per l'uomo che per la donna ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e 8, entro anni uno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sentita la Commissione. Trascorso tale periodo la richiesta di tipologia diversa, ma comunque compresa tra quelle di cui all'art. 1 del presente Regolamento, verrà considerata come nuova autorizzazione.

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento annulla quello precedente ed entra in

vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di legge.

Per quanto non previsto nel Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.